

## **STUDIO LEGALE**

**Avv. Luciano Asaro**

*Patrocinante in Cassazione*

*Piazza Regina n. 35 - 91026 Mazara del Vallo*

*Tel/Fax 0923/941199 - Cell. 329/9711985*

*E-mail: [asaro@tinwind.it](mailto:asaro@tinwind.it)*

*Pec: [asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it](mailto:asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it)*

### **TRIBUNALE DI LA SPEZIA SEZIONE LAVORO**

#### **RICORSO**

**CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA  
PER PUBBLICI PROCLAMI  
EX ARTT. 150 - 151 C.P.C.**

Per l'Ins. **GALFANO MARIA CRISTINA**, C.F. GLFMCR86H42C286Y, nata a Castelvetro il 02/06/1986, e residente a Sarzana, nella via del Murello n. 20; elettivamente domiciliata, per il presente atto, in Mazara del Vallo, nella p.zza Regina n. 35, presso lo studio dell'avv. Luciano Asaro (C.F.: SRALCN67L29F061Q), che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata l'11/11/2021, ed il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 C.P.C. a mezzo fax: 0923 - 941199, oppure pec: [asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it](mailto:asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it);

- Parte Ricorrente -

#### **CONTRO**

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA), C.F.: 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, **con sede a Roma, nel viale Trastevere n. 76/A**;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA**, C.F.: 80152500106, in persona del Direttore pro tempore, **con sede in Genova, nella via Assarotti n. 28**;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LA SPEZIA - UFFICIO IV**, C.F. 80009130115, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede in La Spezia, nel viale Italia n. 87**;
- **Tutti domiciliati per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Genova, C.F. 80101740100, con sede a Genova, nel viale Brigate Partigiane n. 2 (pec: [ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it))**;

- Parte Resistente -

**E NEI CONFRONTI DI:**

- **Tutti i controinteressati docenti di scuola primaria - posto sostegno/comune/inglese, immessi in ruolo in Provincia di Trapani per l'a.s. 2021/2022, su posti loro riservati e sottratti alla mobilità interprovinciale, in violazione dell'art. 470 T.U. della scuola;**

- *Controinteressati* -

**OGGETTO:**

- Ricorso per il mancato trasferimento in Provincia di Trapani, a seguito della procedura di mobilità a.s. 2021/2022, a causa dei posti riservati per le immissioni in ruolo in provincia di Trapani, classe di concorso scuola primaria – posto sostegno/comune/inglese, in violazione dell'art. 470 T.U. della scuola; nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.

\*\*\*\*\*

L'odierna ricorrente è abilitata all'insegnamento nella scuola primaria, posto sostegno/comune/inglese, ed è stata immessa in ruolo in virtù di contratto sottoscritto il 01/09/2014 (doc. 1), classe di concorso scuola primaria, posto sostegno.

La sua attuale sede di titolarità è l'I.C. SPEE81201L - CASTELNUOVO MAGRA CANALE (SP), come si evince dalla domanda di mobilità a.s. 2021/2022 (doc. 2), e dalla mail del 07/06/2021 (doc. 3), con cui le veniva comunicato l'esito negativo della stessa.

- ***VIOLAZIONE DELL'ART. 470 T.U. DELLA SCUOLA***

Il presente ricorso si fonda sul fatto che la ricorrente non ha ottenuto il trasferimento in provincia di Trapani, a seguito della procedura di mobilità relativa all'a.s. 2021/2022, malgrado vi fossero dei posti disponibili, ma che sono stati riservati per le nuove immissioni in ruolo.

Infatti, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del CCNI del 31/12/2018, valido per il triennio 2019/2020-2020/2021/2021/2022 (doc. 4), per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del predetto triennio, viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

Di conseguenza la ricorrente, che, per la scuola primaria, ha un punteggio di complessivi 142 punti (72 punteggio base + 60 per il sostegno + 10 per i figli: vedasi domanda di trasferimento interprovinciale allegata: doc. 2), ha potuto concorrere soltanto sul 50% dei

posti disponibili per tale classe di concorso, non ottenendo così il trasferimento in provincia di Trapani.

In data 27/07/2021, l'Usp di Trapani ha pubblicato, infatti, i posti disponibili per le nuove immissioni in ruolo (doc. 5), da cui si evince, per la scuola primaria, la disponibilità di n. 40 di posto comune, e di n. 15 posti per il sostegno.

Ed ancora, con decreto dell'Usp di Trapani del 04/08/2021 (doc. 6), sono stati resi noti i docenti assunti in ruolo, da cui si evince che n. 37 docenti sono stati assunti per la scuola primaria - posto comune, di cui n. 20 da GAE (graduatorie ad esaurimento), di cui n. 3 per la lingua inglese, e n. 17 da GM (graduatorie di merito, ossia da concorso 2016 e 2018), di cui n. 1 per la lingua inglese.

Tanto premesso, la ricorrente deduce l'illegittimità della predetta normativa contrattuale collettiva di riferimento, dovendo la mobilità del personale già in ruolo prevalere rispetto alle nuove assunzioni.

Infatti, ai sensi dell'art. 470 d. l.vo n. 297/94 (T.U. scuola: doc. 7), le nuove immissioni in ruolo vanno effettuate sui posti (eventualmente) rimasti residui, che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

Dunque, la norma primaria attribuisce un'ampia delega alla contrattazione collettiva, ma allo stesso tempo fissa alcuni invalicabili vincoli, tra i quali appunto quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale, stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi.

La prevalenza della mobilità territoriale e professionale sulle nuove assunzioni è, infatti, prevista - oltre che dalla legge speciale - anche, sul piano generale, dal D. Lgs. 165/2001 (c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego").

Dispone inequivocabilmente in tal senso l'art. 30, D. Lgs. 165/2001: "Sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità".

Nello stesso senso, l'art. 6, del D.Lgs. n.165/2001, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale".

Si chiede pertanto che il Giudice, ritenuta l'illegittimità dell'art. 8 comma 5 del CCNI del 31/12/2018, nella parte in cui prevede l'accantonamento di posti in favore delle immissioni in ruolo, in aperta violazione dell'art. 470 d. l.vo n. 297/94, lo disapplichì nei confronti dell'odierna ricorrente, e ne elimini i pregiudizi che le sono derivati con il mancato trasferimento in una scuola primaria - posto sostegno/comune/inglese, sita in provincia di Trapani, secondo l'ordine delle preferenze espresse nella sua domanda di mobilità.

Su tale aspetto si sono già pronunciati diversi giudici di merito, tra cui il Tribunale di Verona, con sentenza n. 372/2021 (di cui si produce uno stralcio: doc. 8), il Tribunale di Lanciano, con sentenza n. 167/2017 (doc. 9), il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 275/2021 (doc. 10), ed il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 539/2021 (doc. 11).

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la ricorrente Galfano Maria Cristina, come sopra rappresentata e difesa,

**RICORRE AFFINCHÈ  
L'ECC.MO TRIBUNALE DI LA SPEZIA  
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO VOGLIA:**

*Contrariis reiectis*

- Preliminarmente autorizzare, ove ritenuto necessario, la notifica per pubblici proclami del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza, ai sensi degli artt. 150 - 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito *Internet* istituzionale del MIUR, nei confronti dei controinteressati docenti di scuola primaria - posto sostegno/comune/inglese, immessi in ruolo in Provincia di Trapani per l'a.s. 2021/2022; stante la difficoltà di individuare i relativi dati anagrafici e di residenza;
- Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti legislativi ed amministrativi di cui in narrativa, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita in una scuola primaria - posto sostegno/comune/inglese, sita nella provincia di Trapani, secondo l'ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità a.s.

2021/2022, eventualmente anche come docente in soprannumero, in attesa che si liberi una sede a seguito dei prossimi pensionamenti;

- Condannare, quindi, gli enti convenuti, ciascuno per le rispettive competenze, a disporre tale trasferimento;
- **In via istruttoria**, in caso di mancata produzione spontanea, ordinare a parte convenuta di acquisire in giudizio, ex art. 210 c.p.c., la documentazione da cui si evinca il punteggio posseduto dai singoli docenti di scuola primaria - posto sostegno/comune/inglese, immessi in ruolo in Provincia di Trapani per l'a.s. 2021/2022;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, **con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario**.

\*\*\*\*\*

**Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti:**

- 1) Contratto di assunzione in ruolo; 2) Domanda di mobilità primaria a.s. 2021/2022; 3) Esito mobilità 2021.2022; 4) CCNI del 31/12/2018; 5) Disponibilità assunzioni in ruolo primaria - posto sostegno/comune/inglese a.s. 2021/22; 6) Assunzioni in ruolo primaria - posto sostegno/comune/inglese a.s. 2021/22; 7) T.U. Scuola; 8) Stralcio sentenza n. 372/2021 del Tribunale di Verona; 9) Sentenza n. 167/2017 del Tribunale di Lanciano; 10) Sentenza n. 275/2021 del Tribunale di Trapani; 11) Sentenza n. 539/2021 del Tribunale di Marsala.

\*\*\*\*\*

**DICHIARAZIONE DI VALORE**

**Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, per cui il contributo unificato è pari ad € 259,00.**

*Salvis iuribus late.*

Mazara del Vallo, li 17/11/2021.

*Avv. Luciano Asaro*

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il sottoscritto Avv. Luciano Asaro, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 2, del D.L. 179/2012, convertito dalla L.

221/2012, attesta che la presente copia informatica (RICORSO) è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Mazara del Vallo, 17/11/2021.

Firmato digitalmente da AVV. LUCIANO ASARO